

## REGOLAMENTO (CEE) n. 3035/79 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1979

che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured », nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/79 del Consiglio <sup>(4)</sup>, contempla, alla sottovoce 24.01 A, i tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured »; che l'ammissione in detta sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti; che, per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, sono necessarie delle disposizioni per fissare tali condizioni;

considerando che l'identificazione del prodotto precitato presenta talune difficoltà; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se i paesi esportatori forniscono l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione; che è pertanto opportuno che un prodotto per poter essere ammesso nella sottovoce sopra specificata sia accompagnato da un certificato di autenticità che, essendo rilasciato da un organismo emittente riconosciuto come tale dal paese di esportazione, fornisca tale assicurazione;

considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere disposi-

zioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni di rilascio; che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni transitorie per i tabacchi della specie spediti prima del 1° febbraio 1980, nonché per i tabacchi originari da paesi o territori beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'ammissione nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured », è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) tabacchi « flue cured » del tipo Virginia i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante un processo di regolazione del riscaldamento e della ventilazione in modo che il fumo non venga in contatto con le foglie di tabacco; il colore del tabacco disseccato varia normalmente dal giallo limone all'arancione molto scuro oppure rosso. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;
- b) tabacchi « light air cured » del tipo Burley (compresi gli ibridi di Burley) i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo qualora siano sotto-

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

posti a calore o a maggior aria ; le foglie hanno un colore che varia dal marrone chiaro al rossiccio.

Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione ;

- c) tabacchi « light air cured » del tipo Maryland i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo qualora siano sottoposti a calore o a maggior aria ; le foglie hanno un colore che varia dal giallo chiaro al color ciliegia scuro.

Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione.

- d) tabacchi « fire cured » i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante fuoco di legna di cui i tabacchi hanno assorbito parzialmente il fumo. Le foglie del tabacco « fire cured » sono più spesse di quelle del tabacco Burley, « fire cured » o Maryland aventi la stessa altezza.

I colori variano generalmente dal marrone giallognolo al marrone scurissimo.

Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione.

#### Articolo 2

1. Il certificato è redatto in una lingua ufficiale del paese di esportazione su un modello conforme a quello figurante nell'allegato I. Il formato del certificato è di circa 210 mm × 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per metro quadrato.

2. Ogni certificato è contraddistinto da un numero di ordine attribuito dall'organismo emittente.

#### Articolo 3

Il certificato può essere compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato a stampatello con inchiostro.

#### Articolo 4

Il certificato deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di sei mesi dalla data del rilascio, contestualmente alle merci cui si riferisce.

#### Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

#### Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se :

- a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione ;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati ;
- c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco degli organismi emittenti figura all'allegato II.

3. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), o quando un organismo emittente non adempie ad uno degli obblighi assunti.

#### Articolo 7

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal frazionamento dev'essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati alla dogana presso la quale si trovano le merci.

Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura in inchiostro rosso « Estratto valido per... kg » (in cifre e in lettere) nonché menzionare il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autentiche mediante apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario doganale responsabile. Il certificato originale dev'essere munito dell'appropriata annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dalla competente dogana.

#### Articolo 8

1. Fino al 30 giugno 1980, i tabacchi di cui all'articolo 1, spediti prima del 1° febbraio 1980, possono essere ammessi nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale

comune senza presentazione del certificato a condizione che sia stabilito, con soddisfazione della dogana, con qualsiasi altro mezzo valido, che si tratta effettivamente di tabacchi della specie.

2. Fino al 30 giugno 1980, il certificato per i tabacchi di cui all'articolo 1 originari da paesi o territori beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate, può es-

sere sostituito dal certificato d'origine Form. A, che contenga l'attestazione di autenticità.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

1. Esportatore	2. Numero	<b>ORIGINALE</b>	
4. Destinatario	3. Organismo emittente		
6. Mezzo di trasporto	5.  <b>CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ TABACCHI (TDC: SOTTOVOCE 24.01 A)</b>		
7. Marca e numero, quantità e natura dei colli		8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (kg) (in lettere)			
<p>11. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Si certifica che i tabacchi descritti nel presente certificato sono tabacchi « flure cured » del tipo Virginia — tabacchi « light air cured » del tipo Burley (compresi gli ibridi di Burley) — tabacchi « light air cured » del tipo Maryland — tabacchi « fire cured » (*) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/79 (vedi traduzione al n. 12)).</p> <p>Luogo ..... Data .....</p> <p style="text-align: right;">(Timbro o timbro stampato e firma)</p>			

12 Jeg bekræfter, at tobakken, der er nævnt i dette certifikat, er « flue cured » Virginia tobak — « light air cured » Burley tobak (herunder Burley-hybrider) — « light air cured » Maryland tobak — « fire cured » tobak — der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EØF) Nr. 3035/79.

Ich bestätige, daß es sich bei dem in dieser Bescheinigung beschriebenen Tabak um « flue cured » Virginia Tabak — « light air cured » Burley Tabak (einschließlich Burleyhybriden) — « light air cured » Maryland Tabak — « fire cured » Tabak im Sinne des Artikels 1, Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3035/79 handelt.

Je certifie que les tabacs décrits dans ce certificat sont des tabacs « flue cured » du type Virginia-tabacs « light air cured » du type Burley (y compris les hybrides de Burley) — tabacs « light air cured » du type Maryland-tabacs « fire cured » au sens de l'article premier, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3035/79.

Ik bevestig dat de in dit certificaat omschreven tabak van de soort Virginia, « flue cured » — van de soort Burley (Burleyhybriden daaronder tegrepen), « light air cured » — van de soort Maryland, « light air cured » — « fire cured » tabak, in de zin van artikel 1, tweede lid van Verordening (EEG) nr. 3035/79 is.

I hereby certify that the tobacco described in this certificate is flue cured Virginia type tobacco-light air cured Burley type tobacco (including Burley hybrids) — light air cured Maryland type tobacco — fire cured tobacco <sup>(1)</sup> within the meaning of Article 1 <sup>(2)</sup> of Regulation (EEC) No 3035/79.

13. (1)

(1) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore.

## ALLEGATO II

Paese esportatore	Organismo emittente	
	Denominazione	Luogo d'emissione
Stati Uniti d'America	Tobacco	Raleigh, North Carolina
Canada	Directorate General Food Production and Inspection Branch Agriculture Canada  Direction générale de la production et de l'in- spection, section agri- culture Canada	Ottawa